



*Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Contabilità e Bilancio*

I PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI
DI RISANAMENTO
PRIME VALUTAZIONI DOPO LA LORO PUBBLICAZIONE

RELATORE
Prof. Tiziano Onesti

CANDIDATO
Mattia Martorello
Matr. 166481

ANNO ACCADEMICO

2014 - 2015

INDICE

Introduzione	1
1. I Principi di Attestazione	4
1.1 Punti Focali del documento	5
1.1.1 <i>Le valutazioni prima della sottoscrizione del mandato</i>	5
1.1.2 <i>La documentazione e i flussi informativi</i>	6
1.1.3 <i>L'interazione con gli organi sociali</i>	7
1.1.4 <i>La verifica sulla veridicità dei dati aziendali</i>	8
1.1.5 <i>La diagnosi dello stato di crisi</i>	11
1.1.6 <i>La verifica sulla fattibilità del Piano e il giudizio di fattibilità</i>	11
1.1.7 <i>Il fattore tempo</i>	13
1.1.7.1 <i>Durata del Piano</i>	13
1.1.7.2 <i>Condizionamenti temporali dell'attestazione</i>	15
1.1.7.3 <i>Tempo concesso all'Attestatore</i>	15
1.1.8 <i>Le prime osservazioni del Magistrato</i>	16
2. La figura dell'Attestatore	19
2.1 I requisiti professionali dell'Attestatore	20
2.2 L'indipendenza del Professionista Attestatore	21
2.3 Le responsabilità	23
2.4 Le criticità nell'attività del Professionista Attestatore	25
2.4.1 <i>Criticità 1: la comprensione dell'azienda</i>	25
2.4.2 <i>Criticità 2: la verifica dei dati contabili</i>	27
2.4.3 <i>Criticità 3: l'attestazione di fattibilità del piano</i>	28
3. Conclusioni	30
Bibliografia	33

Introduzione

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte azione riformatrice delle norme che regolamentano la problematica fallimentare, infatti, partendo da quanto contemplato dalla legge Fallimentare R. D. n° 267 del 1942 si è arrivati, dapprima, alla riforma del diritto fallimentare, approvata con il d. lgs. n. 5/2006, in seguito sono state introdotte le norme contenute nel “Decreto Sviluppo” (D.Lgs. 22 giugno 2012, n° 83, convertito con L. 7 Agosto 2012 n°134) e ad esse sono seguiti nuovi aggiustamenti ed integrazioni che man mano, da quella data, si sono fino ad oggi succeduti.

Anche in un contesto così regolamentato come quello fallimentare, molte volte i Professionisti si trovano di fronte a scelte operative da adottare che possono essere fonte di notevoli incertezze sul modo migliore di procedere, specialmente quando sono rilevanti le responsabilità che l’applicazione della norma sottende.

Questo è il caso in cui si può trovare il Professionista Attestatore quando deve assolvere ai compiti per cui è stato ingaggiato, infatti, per lui sono previste pesanti sanzioni nel caso in cui, per vari motivi, ometta indicazioni rilevanti, esponga informazioni false, etc..

Tutto questo è ancor più vero in quanto nella legge fallimentare è stato introdotto il nuovo art. 236-bis (“Falso in attestazioni e relazioni”) previsto dall’art. 33 del D.L. 83/2012 in cui l’Attestatore assume nuove responsabilità ed è perseguibile anche penalmente.

Inoltre, il sopra citato “Decreto Sviluppo” ha potenziato gli strumenti giudiziali e stragiudiziali per il risanamento delle imprese ed ha eletto le attestazioni a documenti chiave nel processo di valutazione della fattibilità del risanamento, di conseguenza anche la figura del Professionista Attestatore ha visto enfatizzato il suo ruolo.

La legge fallimentare individua tre casi principali in cui è richiesta l’attestazione di un Professionista:

- Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
- concordato preventivo ex art. 160 e segg. della legge fallimentare;
- accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare.

Nei tre casi precedenti emerge il ruolo centrale della figura del Professionista che in possesso dei requisiti richiesti dalla legge deve attestare due circostanze imprescindibili: la veridicità dei dati aziendali, intendendo i dati reali, e la fattibilità del Piano o l'attuabilità dell'accordo.

Nel fare ciò egli conduce accertamenti, elabora analisi economico-finanziarie e patrimoniali, effettua valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilità del Piano industriale o di risanamento e alla fine emette un giudizio, positivo o negativo, dando conto anche dell'iter logico che ha seguito per arrivare alla sua conclusione.

Fino a qualche mese fa non c'era nulla che potesse aiutare il Professionista Attestatore nel suo lavoro, o meglio, ci si poteva ispirare ai principi di revisione, previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e a quelli stabiliti dal CNDCEC, riconosciuti dalla Consob, ma essi si dimostravano insufficienti, quasi sempre non applicabili per le attestazioni, mancava in pratica qualcosa che potesse fungere come guida o come standard operativo a cui attingere per ricavare indicazioni utili o parametri di riferimento, finché nel Settembre del 2014 è stato approvato dal CNDCEC, con delibera del 3 settembre 2014, il documento: ***”Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento“*** (d'ora in avanti anche solo *Principi*).

I *Principi di attestazione* sono un documento composito al quale hanno partecipato circa 60 persone con bagagli di competenze diverse, in un lasso di tempo che ha preso alcuni anni di lavoro; gli enti istituzionali che hanno partecipato alla redazione del documento sono:

1. AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale;
2. IRDCEC, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
3. ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari;
4. APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese;
5. OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.

Inoltre, il documento recepisce anche le osservazioni presentate dall'Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il documento formula principi riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere sia per verificare la veridicità dei dati, sia per arrivare all'emissione del giudizio di fattibilità del Piano e pertanto essi tentano di ridurre le difficoltà che il Professionista incontra nel suo lavoro cercando, nel contempo, di aumentare le certezze sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre.

Questi *Principi di attestazione*, da una parte si configurano come standard, che l'Attestatore può seguire da subito nello svolgimento dell'incarico conferito ma, da un'altra parte, hanno bisogno di un periodo di consolidamento e di affinamento, basato sia sulle esperienze fatte dai Professionisti che man mano li applicheranno, sia sul confronto che ne scaturirà, in modo da tendere a dei veri e propri principi comportamentali condivisi.

Nel presente elaborato viene analizzato il documento sui *Principi* sotto due punti di vista:

- il primo punto di vista evidenzia i punti focali contenuti nel documento e seguendo in linea di massima il percorso di attestazione viene messo in risalto il notevole contributo che il documento fornisce all'operato del Professionista;
- il secondo punto di vista prende in esame la figura del Professionista Attestatore e anche in questo caso viene evidenziato come i Principi riescono ad essere da guida nella gestione di ciò che ha diretto impatto su di lui.

1. I Principi di Attestazione

I “*Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*” sono contenuti in un documento non particolarmente voluminoso, infatti è composto di 69 pagine ed è strutturato in paragrafi e sottoparagrafi, i *Principi* si trovano enunciati nei sottoparagrafi e le parti in grassetto segnalano la particolare rilevanza delle prescrizioni contenute.

A dispetto del numero non elevato di pagine l’indice del documento rivela subito un contenuto molto sostanzioso e dettagliato e cosa interessante tende a ricalcare il processo di svolgimento dell’attestazione, pertanto, l’impressione che si ha dopo una prima analisi è quella di essere di fronte ad un documento su cui fare affidamento continuamente per ottenere una linea guida nello svolgimento dell’attività, un documento consultabile anche puntualmente per avere risposte mirate a fronte di eventuali dubbi.

In particolare, dopo una prima parte, dove sono illustrati i tratti generali con i requisiti da soddisfare, il documento sui *Principi* sviluppa i seguenti profili, applicabili al percorso di attestazione:

- nomina e accettazione;
- profili generali delle verifiche / documentazione;
- verifica sulla veridicità dei dati aziendali;
- la diagnosi dello stato di crisi;
- la verifica sulla fattibilità del Piano.

Nel capitolo successivo, seguendo la stesura dei *Principi*, e quindi in linea di massima il percorso di attestazione stesso, vengono messi in evidenza e analizzati i Punti Focali che possono essere estratti dal documento stesso, tra parentesi tonda sono indicati i paragrafi del documento a cui ci si vuole riferire.

1.1 Punti Focali del documento

1.1.1 *Le valutazioni prima della sottoscrizione del mandato*

Il Professionista Attestatore viene coinvolto nel processo di attestazione in base ad una nomina, su questo argomento i *Principi* sono chiari, *la nomina dell'Attestatore compete al debitore* (par. 2.1), anche se poi, nel documento vengono evidenziati e trattati alcuni articoli della legge fallimentare in cui non è indicata *expressis verbis* questa affermazione.

Inoltre, il principio puntualizza che la designazione è sottratta al tribunale (par. 2.1) e questo, molto probabilmente, perché il tribunale non è in grado di individuare con precisione un Professionista che abbia le peculiari competenze calate in quel particolare ambiente in cui opera quella particolare azienda, una selezione del Professionista effettuata dal debitore risulta senz'altro migliore e più attinente allo scopo.

Tenendo ben presente che il fine del mandato è l'analisi e la verifica del Piano finalizzata all'attestazione, ma non l'attestazione stessa, e questo perché l'attività dell'Attestatore potrebbe portare ad un giudizio negativo e quindi non produrre l'attestazione del Piano, e ricordando che la legge fallimentare parla di ragionevolezza del Piano, la quale deve essere attestata ai sensi dell'articolo 2501 bis quarto comma del codice civile, ne consegue che:

“Il Professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere (par. 2.2.1)”.

Vista l'importanza e la responsabilità dell'incarico e tenendo anche conto delle sanzioni a cui l'Attestatore potrebbe andare incontro nel caso di errori, omissioni, etc., prima di accettare il mandato è necessario che egli effettui preventivamente una verifica della propria adeguatezza ed organizzazione, valutando il rischio che presenta l'attività da svolgere.

I principali fattori di rischio da valutare spaziano tra quelli individuali, come l'indipendenza rispetto a chi richiede l'attestazione o la disponibilità di tempo, oppure quelli legati al business in cui opera l'azienda, fino a prendere in considerazione l'atteggiamento dei creditori o il grado di realismo delle ipotesi del Piano.

E' pertanto chiaro che solo dopo aver preso visione del Piano, l'Attestatore sarà in grado di accettare o no l'incarico, anche se in alcuni casi potrebbe accettare ugualmente, prima dell'ultimazione del Piano, valutando attentamente e accollandosi il rischio aggiuntivo che ne deriva.

Si arriva, poi, a pattuire il compenso per la prestazione. Questo è un punto importante in quanto il Professionista deve predisporre una struttura lavorativa composta da personale competente e affidabile che lo supporti nelle varie fasi lavorative, questa struttura dovrà essere dimensionata tenendo conto di tutte le variabili presenti, tempo disponibile per attestare, complessità dell'attività, ambiti coinvolti, etc..

In particolare i *Principi* raccomandano che l'Attestatore selezioni i suoi esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, e che vagli la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui (par. 10.2.2).

Il paragrafo 2.6 è interamente dedicato al compenso per l'attestazione e si arriva a dire che:

“qualora il compenso non sia adeguato all'opera, all'impegno e alle risorse da impiegare per l'emissione del giudizio di attestazione il Professionista, non deve accettare l'incarico”.

Inoltre, il compenso deve essere sempre corrisposto anche se nella relazione l'Attestatore rilascia un giudizio negativo sulla fattibilità del Piano (par. 2.6.7).

Terminate positivamente le sue valutazioni, la fase di accettazione si finalizza con la sottoscrizione di un mandato (*engagement letter*), in cui non deve mancare il riferimento all'impegno da parte del management a mettere a disposizione dell'Attestatore tutte le informazioni utili per riscontrare gli elementi del Piano (par. 2.2.5).

1.1.2 La documentazione e i flussi informativi

Nel paragrafo precedente è stato dichiarato che per decidere se accettare o no l'incarico, il Professionista Attestatore è bene che prenda visione preliminarmente del Piano.

A tal proposito, nel documento sui *Principi di attestazione* (cap. 3) sono tracciate le linee guida da seguire per verificare che la documentazione fornita all'Attestatore sia

completa e adeguata allo scopo; egli deve valutare che quello che gli viene consegnato sia un vero e proprio Piano, infatti, nel documento viene detto che il Piano non deve essere costituito solo da slides, o tabelle o grafici ma deve essere un documento scritto, il quale può essere integrato da grafici, tabelle, etc., pertanto, è importante anche l'analisi formale di questo profilo.

Ciò che è necessario puntualizzare, è la necessità di una disponibilità continua, durante tutti i lavori di attestazione, di flussi informativi relativi all'attività in essere, già nella parte relativa al mandato (par. 2.2.5) è esplicitato l'impegno dell'amministrazione a rendere disponibile ogni informazione necessaria e la mancata osservanza di questa norma può portare addirittura al recesso dal mandato.

1.1.3 L'interazione con gli organi sociali

Accettato l'incarico, il Professionista deve interagire inizialmente con gli amministratori, in particolare si distinguono azioni necessarie e altre opportune (par. 3.2):

- **è necessario** che sia indetta una riunione con la quale l'amministratore presenta e discute il Piano insieme con l'Attestatore;
- **è opportuno** un incontro con i sindaci i quali dovranno segnalare eventuali criticità riscontrate a seguito dell'attività di vigilanza svolta.

Tenendo conto che il tempo a disposizione dell'Attestatore è limitato e che gli obblighi sono tanti e importanti egli dovrà sfruttare, per quanto possibile, ogni collaborazione esistente all'interno dell'azienda: Internal Auditor, Collegio Sindacale e anche il Revisore, ma tutte queste richieste dovranno essere filtrate dalla società, evitando il rapporto diretto Attestatore - Sindaco, Attestatore - Revisore, etc. e questo per soddisfare la condizione di terzietà dell'Attestatore.

I *Principi* dicono che è auspicabile la collaborazione con i Revisori Legali (par. 4.6.5), ma può anche succedere che a fronte di una richiesta di collaborazione, ad esempio al fine di capire i controlli che sono stati svolti, le risultanze delle verifiche, etc., la

collaborazione non venga fornita, in questo caso l'Attestatore ne prenderà atto e trarrà le eventuali conclusioni nella sua relazione.

Infine, è bene ricordare che le verifiche e i controlli fatti da altri non sostituiscono quelli fatti dall'Attestatore e neanche le sue responsabilità.

1.1.4 La verifica sulla veridicità dei dati aziendali

Con questo argomento entriamo nel cuore dell'attività del Professionista Attestatore; è necessario ricordare che l'unico vero obiettivo del Professionista è esprimere un giudizio sulle prospettive future dell'impresa, ossia sulla fattibilità del Piano da un punto di vista sostanziale e anche sulla Base dati del Piano (par. 4.9.3), pertanto la verifica della veridicità dei dati aziendali è da ritenersi solo funzionale allo scopo e non costituisce un obiettivo autonomo aggiuntivo, altrimenti l'Attestatore sarebbe considerato come un revisore legale, cosa che assolutamente non è, egli non deve fare alcuna revisione di bilancio.

Inoltre, anche i riferimenti ai Principi di revisione (par. 4.3.6) e ai principi contabili, contenuti nel documento sui *Principi* sono riferimenti che devono essere interpretati come qualcosa che può fornire utili spunti (par. 4.3.7) per il lavoro dell'Attestatore che, però, non lo obbliga ad usarli, visto anche il limitato tempo a disposizione, naturalmente egli li deve conoscere perché forniscono delle tecniche per compiere le verifiche che gli sono necessarie.

In linea con il corretto svolgimento di ogni attività, che prevede di seguire linee guida, regole, standard, tecniche, principi, etc., a cui far riferimento per ogni fase operativa del lavoro, in modo che sia disponibile una tracciatura e quindi si possano effettuare riscontri, ad esempio per verificare dove si è commesso un eventuale errore nello svolgimento del lavoro, se errore c'è stato, anche in questo caso, per la verifica sulla veridicità dei dati, è doveroso applicare tale concetto.

Pertanto, come ben chiarisce il Prof. Alberto Tron¹, per i dati, che devono essere “veridici” e non veri, ci deve essere:

¹ Prof. Alberto Tron, Incaricato di Economia aziendale Università degli Studi di Pisa – Dottore Commercialista in Roma.

“conformità a corretti processi di rilevazione e appostati secondo metodologie quantitative rispettose dei criteri di legge e degli statuiti principi contabili”².

Una doverosa precisazione è necessaria per non incorrere in equivoci: il giudizio sulla veridicità dei dati è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il Piano. Si possono quindi verificare situazioni nelle quali l’Attestatore considera non veritieri alcuni dati, senza che per questo sia inficiata la veridicità complessiva del suddetto sistema.

Pertanto, l’espressione “*veridicità*” utilizzata nella legge fallimentare non può essere intesa nel senso di “*verità oggettiva*”, quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico/finanziaria si basi su un sistema amministrativo/contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale (par. 4.2.1).

La precisazione precedente porta a dire che il giudizio dell’Attestatore sulla veridicità della Base dati aziendale potrà essere positivo anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori, ciò purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della Base dati contabile (par. 8.4.3).

Il documento sui *Principi* dedica l’intero quarto capitolo a questo argomento, in particolare, riguardo alle procedure di verifica, si deve tener conto dei seguenti punti critici³:

- perimetro, oggetto e ampiezza delle verifiche;
- attribuzioni di valore degli elementi patrimoniali;
- utilizzo dei lavori di altri revisori contabili.

Per il primo punto il Professionista deve tener presente che la pianificazione e lo svolgimento dell’attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del

² Alberto Tron, “*Appunti in ordine alla verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dei piani di risanamento alla luce de Principi di attestazione dei piani di risanamento*”, relazione letta nel Convegno Nazionale del CNDCEC “*Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*” tenutosi a Roma il 4 Novembre 2014.

³ Cfr. Alberto Tron, “*Appunti*”.

rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche e pertanto l'attività di verifica della Base dati contabile sarà diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'azienda, del suo assetto amministrativo contabile e dell'ambiente di controllo (par. 4.3.5).

Come già accennato, l'Attestatore potrà ottenere utili spunti dai Principi di revisione nazionali e internazionali i quali, in alcuni casi, potranno essere applicati in toto oppure parzialmente.

A tale scopo ci si potrà basare sul principio di revisione ISA 530 per i campionamenti eseguiti per le selezioni documentali da verificare, sul principio di revisione ISA 505 per le conferme esterne, etc..

Per il secondo punto, sempre nell'ambito della verifica di correttezza della Base dati contabile, il Professionista Attestatore deve appurare i criteri di valutazione utilizzati per elaborare la Base dati contabile, punto di partenza per la redazione del Piano, giudicandone la coerenza con le finalità del Piano (par. 4.7.3).

In particolare, nell'ipotesi di dismissione di alcuni cespiti o di procedura di liquidazione pura, l'Attestatore deve verificare che nel Piano gli elementi patrimoniali attivi siano valutati ai presumibili valori di realizzo "per stralcio" e quelli passivi ai presunti valori di estinzione.

Per il terzo punto si è già accennato alle collaborazioni che l'Attestatore può richiedere per svolgere il suo lavoro, in particolare, l'accesso ai risultati delle verifiche effettuate da altri revisori permetterebbe di comprimere i tempi dei controlli della Base dati contabile (par. 4.6.1).

Ma attenzione, anche in questo caso, come più volte ribadito, il fare proprie le valutazioni e le conclusioni di altri non costituisce esonero delle responsabilità dell'Attestatore.

1.1.5 *La diagnosi dello stato di crisi*

Il Professionista, dopo aver completato le verifiche sulla veridicità dei dati deve analizzare le cause del dissesto, in particolare, qualsiasi sia il tipo di Piano, in continuità o liquidatorio, l'Attestatore deve verificare che tale documento abbia correttamente individuato le cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa (par. 5.1.1).

1.1.6 *La verifica sulla fattibilità del Piano e il giudizio di fattibilità*

Dopo la verifica dei dati aziendali, basati su dati consuntivi, il Professionista deve verificare le principali ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento in termini di fondatezza e coerenza. In questo contesto l'indagine viene svolta su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi (par. 6.5.1).

Per la verifica della fondatezza delle ipotesi è richiesto all'Attestatore un atteggiamento di “*scetticismo professionale*” (par. 6.1.8) nel senso che tutte le affermazioni devono essere vagliate con uno scetticismo quasi proporzionale alla gravità della crisi.

Lo scetticismo comporta l'acquisire dati che confermano le intenzioni dei manager espresse nel Piano di risanamento e il documento sui *Principi* richiama come necessaria la considerazione di fonti informative esterne: pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie e specialmente le società di ricerca e consulenza che riportano previsioni e andamenti di settore come Nielsen e Forest.

Tutte queste sono fonti informative essenziali per l'Attestatore perché lo aiutano a capire il grado di attendibilità delle stime del management in merito al risanamento.

Per le verifiche di coerenza l'Attestatore effettua, una analisi di coerenza del Piano in relazione a variabili interne ed esterne.

Le variabili interne sono i punti di forza e debolezza dell'azienda, i dati storici, i costi fissi e variabili, l'inadeguatezza del management e del controllo finanziario, la gestione della liquidità, etc..

Le variabili esterne sono quelle macroeconomiche, quelle di settore, quelle legate, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia.

I *Principi* considerano due tipologie di interventi in base all'origine della crisi: interventi operativi e interventi strategici (par. 5.2.3):

“I primi sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come la inadeguatezza del management, del controllo finanziario e della gestione della liquidità. Gli interventi di natura operativa, finalizzati ad ottenere risultati nel breve termine, cercano di ricondurre l'azienda ad una situazione di equilibrio economico-finanziario. Gli interventi strategici, invece, sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia. Gli interventi di tipo strategico si focalizzano in genere sul core business aziendale, cercando di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose che saranno le prime ad essere dismesse”.

In aggiunta, è importante che l'Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti sui risultati previsti nel Piano, a fronte di eventuali modifiche nelle ipotesi (par. 6.6.1).

In questo caso viene fatta una analisi di sensitività per comprendere quali sono gli impatti economico-patrimoniali e finanziari nelle principali variabili del Piano dovuti ad andamenti diversi da quelli previsti (par 6.6.3).

L'obiettivo è quello di individuare la massima variazione degli indicatori (*key performance indicator*)⁴ che può portare alla rottura cioè al punto in cui il Piano non è più attuabile per il risanamento, questi punti di rottura dovranno essere monitorati dal management aziendale.

⁴ Cfr. Alberto Tron, “*Appunti*”.

Analogamente alla “*gap analysis*” di tipo economico finanziaria sarà necessaria anche una “*gap analysis*” organizzativa, l’analisi organizzativa permetterà di evidenziare il gap relativo alle dimensioni delle capacità e competenze operative, tra la situazione attuale e la situazione prevista nel Piano.

Si arriva quindi al giudizio: è stato scritto, all’inizio di questo lavoro, che il documento sui *Principi di attestazione* tende a ricalcare il processo di svolgimento dell’attestazione e dai passi fin qui esposti si può evincere che il Professionista forma il suo giudizio finale gradualmente, nel senso che arriva a giudicare la fattibilità del Piano solo dopo aver superato tutta una serie di filtri: completezza, veridicità dei dati, strategie, ipotesi finanziarie, etc..

In aggiunta, il Professionista dovrà valutare anche il grado di discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi, infatti, è importante vedere che ci sia una strategia diversa da quella adottata fino a quel momento (par. 6.2.1).

Il giudizio di fattibilità che alla fine viene formulato dal Professionista è una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano, in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione (par. 6.7.1), in particolare, la relazione di attestazione riporterà due giudizi separati: il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e quello sulla fattibilità del Piano, e salvo casi eccezionali, un giudizio negativo sulla veridicità dei dati non permette di attestare il Piano.

1.1.7 Il fattore tempo

Il fattore tempo è uno degli elementi che più volte sono ripresi dai *Principi di attestazione*, anche in relazione a contesti e a situazioni diverse, di seguito sono analizzati brevemente alcuni riferimenti ricorrenti.

1.1.7.1 Durata del Piano

Questo punto è di fondamentale importanza, in pratica bisogna rispondere alla domanda: fino a quando deve durare il Piano?

I *Principi di attestazione* rispondono così: fino alla fase in cui i creditori sono soddisfatti, oppure, in un Piano in continuità, fino al momento in cui l'azienda ha ripristinato le fisiologiche normali condizioni di finanziamento (par. 6.5.11).

Su questo argomento i *Principi* contengono passaggi rilevanti, oltre al citato par. 6.5.11 è importante il par. 6.1.6 che si può ritenere una facilitazione e una guida per l'attività dell'Attestatore:

“se il Piano è scandito temporalmente per periodi (entro un anno, entro tre anni, ecc.), l'Attestatore matura il proprio giudizio sulla fondatezza delle ipotesi con la stessa stratificazione temporale, facendo particolare attenzione al caso in cui la proiezione sia particolarmente lunga e non si disponga di conferme attendibili”.

In particolare, il Professionista dovrà valutare l'arco temporale previsto dall'*action plan*, il quale deve obbligatoriamente contenere i *tempi di adempimento della proposta*, per fare questo deve verificare la ragionevolezza dei dati prospettici contenuti nel Piano e per questo è supportato dal principio ISAE 3400 “*The Examination of Prospective Financial Information*” emesso dall'IFAC⁵, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra “*forecasts*” e “*projections*” (par. 6.5.2).

Il termine “*forecast*” può essere tradotto con “*previsione*” mentre il termine “*projection*” può essere tradotto con “*proiezione*” o “*previsione ipotetica*”.

Ora, mentre i *forecast* sono dati previsionali a breve termine, redatti sulla base di *best-estimate assumptions*, e quindi sono dati prospettici condizionati da elementi ragionevolmente oggettivi o fondati sugli eventi futuri più probabili, le *projection* sono dati basati su *hypotetical assumption* cioè assunzioni ipotetiche non supportate da dati storici e relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno.

⁵ Cfr. Alberto Tron, “*Appunti*”.

Si evince, pertanto, che l'attenzione del Professionista dovrà essere più alta quando nel Piano è maggiore il ricorso a *hypothetical assumption* e di solito, questo si presenta per orizzonti temporali molto ampi, in questo caso dovranno essere prese in considerazione le fonti informative e le metodologie utilizzate per la predisposizione del Piano, in modo da valutarne con attenzione la fondatezza, autorevolezza ed esaustività.

Esiste, comunque, un trade-off tra orizzonte temporale e capacità di previsione delle tendenze future di lungo periodo che induce a ritenere opportuno non estendere l'orizzonte temporale oltre i tre o cinque anni e quindi attestare piani che prevedono durate molto lunghe potrebbe essere un salto nel buio ed esporre l'Attestatore a rischi, come hanno anche osservato alcuni magistrati⁶.

1.1.7.2 *Condizionamenti temporali dell'attestazione*

Un altro caso legato al fattore tempo si ritrova nella possibilità che il Professionista condizioni l'attestazione positiva ad eventi ben circoscritti e con un orizzonte temporale ben definito (par. 8.4.7). Per esempio, potrebbe succedere che nella fase di chiusura di una trattativa con dei finanziatori manchi solo la firma, in questo caso i *Princip* ritengono possibile un rilascio dell'attestazione nel momento in cui vi è la verifica di questa firma, sottoposta, però, ad un periodo di tempo definito e chiarendo specificatamente quale sia la condizione.

1.1.7.3 *Tempo concesso all'Attestatore*

Il tempo a disposizione dell'Attestatore per lo svolgimento del suo operato è scarso e coloro che hanno composto il documento sui *Principi di attestazione* erano ben consci di ciò, pertanto, hanno espresso la possibilità che eventuali limitazioni di tempo, così come limitazioni di altro genere, potessero essere indicate nella relazione (par. 4.3.8) in modo che ne potesse essere valutato un eventuale impatto.

⁶ Sito internet http://www.datevkoinos.it/04112014/index04_11_2014_SP.php, che riporta i video del Convegno Nazionale del CNDCEC “*Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*” tenutosi a Roma il 4 Novembre 2014, video n°2.

Naturalmente, la disponibilità di un arco temporale eccessivamente ristretto, non può costituire esonero delle responsabilità dell'Attestatore, ed è importante che questo aspetto sia appurato già nella fase preliminare di assunzione dell'incarico o, comunque, in fase di pianificazione del lavoro.

1.1.8 Le prime osservazioni del Magistrato

Come si evince da quanto esposto fino ad ora, i *Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento* devono avere la più ampia condivisione possibile, pertanto, anche il Magistrato deve potersi esprimere a proposito.

I risultati di una prima valutazione del documento da parte degli Organi Giudiziari sono stati riportati dal dott. Mauro Vitiello⁷ e dal dott. Roberto Fontana⁸ nel convegno organizzato dal CNDCEC che si è tenuto a Roma il 4 novembre 2014, due mesi dopo l'approvazione del documento stesso, di seguito si riportano alcune interessanti osservazioni emerse durante i due interventi⁹.

In particolare, quando il giudice legge l'attestazione la può valutare come se fosse una relazione peritale, quindi effettua una valutazione sulla legittimità formale, sulla sua analiticità, sulla coerenza e sulla sua razionalità e la compara con il Piano in quanto deve valutare che i dati presi a fondamento dell'attestazione corrispondano con quelli considerati dal Piano stesso.

In genere è difficile che il giudice convochi l'Attestatore per un chiarimento, infatti egli si avvale dell'apporto del Commissario Giudiziale per chiarire eventuali dubbi o incertezze e, tenendo presente che il Commissario Giudiziale opera in contemporanea o anche prima dell'Attestatore, il giudice potrebbe già avere sufficienti informazioni per accertare la sostenibilità del Piano.

La precedente osservazione spinge il Magistrato a consigliare che l'Attestatore diventi un organo di promanazione giurisdizionale.

⁷ Dott. Mauro Vitiello Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Bergamo.

⁸ Dott. Roberto Fontana, Sostituto Procuratore Procura della Repubblica di Piacenza.

⁹ Sito internet http://www.datevkoinos.it/04112014/index04_11_2014_SP.php, che riporta i video del Convegno Nazionale del CNDCEC "Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento" tenutosi a Roma il 4 Novembre 2014, video n°2.

Un altro punto importante, sempre relativo alla valutazione dell'attestazione da parte del Giudice, è quello del tempo di risoluzione della crisi e qui l'Attestatore deve stare molto attento per non cadere in errore e quindi in qualche responsabilità.

In particolare, è possibile distinguere tra il tempo relativo ad un Piano liquidatorio e quello relativo ad un Piano con continuità che mira al risanamento dell'impresa.

I due tempi sono necessariamente diversi ed esiste un principio della Corte di Cassazione, valido per il concordato di natura liquidatoria, che dice che la soluzione della crisi deve avvenire in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

Il giudice ha maggiori difficoltà nel caso di Piano con continuità, in quanto riceve anche documenti che sono al di fuori del suo campo di azione, come il business plan, e allora cerca aiuto nella relazione attestatrice e valuta il tempo di risanamento.

Fattori che possono influire sulla valutazione del tempo sono: l'analisi dei flussi finanziari, l'analisi approfondita delle cause della crisi, l'analisi dei bilanci passati, non per andare a vedere se ci sono state falsificazioni perché questo è demandato al Commissario Giudiziale, e l'analisi dei mercati, inoltre il giudice è interessato alle linee generali delle manovre correttive come la riduzione dei costi.

Il concetto di tempo ragionevolmente breve può essere fatto proprio anche nel caso di Piano con continuità, in genere si stima che tre anni possono essere considerati un tempo ragionevole ma se un Professionista vuole attestare piani che vanno oltre i tre anni significa che ha valutato il rischio e che è ben consapevole che potrebbe essere un salto nel buio, in quanto la probabilità che accada qualcosa di perturbativo è molto elevata: cambiamento del mercato, nuovi scenari, etc..

Riguardo alle responsabilità penale e civile, il Magistrato considera *i Principi* come un elemento rassicurante per l'Attestatore, in particolare, se egli dichiara di applicarli, e poi li applica effettivamente, il risultato è che non si rischia penalmente.

Durante gli interventi i Magistrati si sono soffermati sul carattere severo, sotto il profilo sanzionatorio, della norma 236 bis e hanno fornito alcuni esempi di rischi in cui l'Attestatore può incorrere.

Oltre alla responsabilità contrattuale, che si ha quando il Professionista non adempie correttamente al mandato che gli è stato assegnato, ipotesi che si verifica raramente come nel caso di un Piano fatto in modo ottimale ma attestato impropriamente, l'Attestatore

potrebbe incorrere al caso di una attestazione ben fatta, giudicata idonea per iniziare la procedura concordataria o per omologare gli accordi di ristrutturazione, ma che in effetti contribuisce a ritardare la dichiarazione di fallimento.

In questo caso si dovrà agire valutando gli elementi sopravvenuti dalla data dell'Attestazione.

Un altro punto di rischio deriva dal fatto che molti dei dati utilizzati sono l'esito di processi valutativi ed il problema è come applicare la dicotomia vero o falso?

Una soluzione suggerita è quella di applicare le regole tecniche oppure applicare sempre le regole che vengono dichiarate, senza eccezione.

Quando si è in presenza di valutazioni, il falso è al di là della ragionevole opinabilità, se non si applicano le regole che vengono dichiarate oppure se non vengono dichiarate allora si può finire nella sfera del falso.

Pertanto, se il Professionista enuncia i principi che adotta esce dalla sfera del falso penalmente rilevante ed ecco, quindi, che i *Principi di attestazione* diventano importanti, chiunque leggerà l'attestazione partirà dal presupposto che essa è fatta sulla base di quei principi con le regole di operatività che sono enunciate.

Un ulteriore punto di attenzione che è stato segnalato dal magistrato, è quello del Professionista che recepisce i dati forniti da altri, tali dati non possono essere recepiti acriticamente a lui è demandato sempre un controllo e non si può nascondere dietro al fatto che su alcune materie non è competente come, ad esempio, nel caso di stime che solo un ingegnere può fare, perché le stime si basano su regole ed è sempre possibile capire se quella stima è fatta secondo dei principi oppure non sta in piedi, in caso contrario l'Attestatore si espone al rischio della contestazione e della falsa attestazione.

Nel caso, invece, in cui il Professionista sia ingannato, si potrebbe prefigurare anche la responsabilità ex. art. 48 del c.p. relativo a chi induce un altro in errore, quindi il Professionista potrebbe far risponderne della legge 236 bis colui che lo ha ingannato.

In definitiva, il primo giudizio espresso sui *Principi* dal magistrato è sicuramente positivo, essi vengono considerati come un aiuto al Professionista per svolgere bene il suo lavoro e far sì che possano essere salvate le aziende che meritano di essere salvate.

2. La figura dell'Attestatore

Il Professionista Attestatore potrebbe essere definito come una figura altamente specializzata, dotata di competenze multidisciplinari che intraprende un'attività professionale bella ma rischiosa, inoltre, egli svolge il suo lavoro in un periodo di tempo limitato e pertanto l'utilizzo di standard da seguire risulta una necessità di primaria importanza per evitare di sbagliare e compromettere la sua responsabilità, i *Principi di attestazione* vogliono proprio soddisfare questa necessità.

L'attività dell'Attestatore si sostanzia in un giudizio prognostico sull'idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi e la sua funzione, indipendentemente dallo “*strumento giuridico*” in cui il Piano si innesta, si conclude nel momento in cui è resa (par. 9.1.2).

Però, l'Attestatore non può fornire *reasonable assurance*, e questo perché la natura del Piano di risanamento è essenzialmente previsionale e quindi non vi è certezza, il tempo a disposizione per l'attività è scarso e anche per i rischi che caratterizzano il giudizio di fattibilità del Piano (par. 1.7).

Un punto di ambiguità nell'attività dell'Attestatore deve essere subito rimosso, si tratta del confine tra il suo operato e quello del Commissario Giudiziale, infatti, dalla trattazione nei capitoli precedenti, si evince che alcune volte il Professionista esercita delle funzioni che possono essere assimilate a quelle dell'Ausiliario del Giudice, però egli non può e non deve essere considerato un consulente del giudice, anche se è idoneo ad attuare il dettato normativo.

A questo proposito, il documento sui *Principi*, nel paragrafo 4.9.4, chiarisce la linea di confine esistente tra l'Attestatore e il Commissario Giudiziale e ribadisce che:

“nonostante la relazione dell'Attestatore condivida in parte i contenuti di quella del Commissario - entrambi verificano se i dati di partenza del Piano abbiano i requisiti della veridicità e se il Piano possa essere considerato fattibile - la relazione del Commissario presenta oggetto e contenuti specifici in quanto derivanti da indagini che la legge pone a carico del Commissario e non dell'Attestatore. Al di là della controversa valenza in sede concordataria, spetta al Commissario e non all'Attestatore verificare i dati storici aziendali

per valutare se negli anni precedenti la domanda di concordato preventivo siano stati posti in essere comportamenti riconoscibili come atti di frode. Inoltre, non l'Attestatore, ma il Commissario valuta le possibilità di soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento e verifica se vi siano fondati motivi per azioni di responsabilità o revocatorie fornendo, altresì, nella propria relazione una valutazione del rischio di insuccesso delle stesse e una stima dei costi legali e per consulenze tecniche connessi alle azioni medesime”.

Nei paragrafi seguenti vengono definite le caratteristiche principali del Professionista, così come sono esplicitate nel documento sui *Principi*, tali caratteristiche costituiscono anche un riscontro di idoneità con cui è necessario confrontarsi prima di accettare l'incarico.

In particolare vengono trattati i punti riguardanti i requisiti professionali, l'indipendenza e le responsabilità che sono i principali elementi caratterizzanti la sua figura.

2.1 I requisiti professionali dell'Attestatore

Per svolgere il suo lavoro il Professionista deve possedere alcuni requisiti fondamentali e anche per questo argomento i *Principi* forniscono esaurienti informazioni, in particolare, i requisiti professionali che l'Attestatore deve soddisfare sono quelli previsti dall'ex art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare, cioè deve essere un Professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e deve avere i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b).

Tali requisiti devono essere messi per iscritto e inoltre il Professionista deve anche dichiarare di non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione a cui appartiene, tali da rendere impossibile l'assunzione dell'incarico.

In realtà, l'Attestatore potrebbe anche essere un'associazione professionale o una società tra Professionisti (STP), in questo caso deve essere indicata la persona fisica che assume la responsabilità dell'incarico ai fini penali, che dovrà, quindi, coincidere con il soggetto che sottoscriverà il giudizio finale di attestazione.

2.2 L'indipendenza del Professionista Attestatore

L'argomento dell'indipendenza è un punto di primaria importanza sul quale si basa l'intero operato del Professionista. L'articolo 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare indica che l'Attestatore deve essere indipendente rispetto al debitore ed ai terzi interessati all'operazione di risanamento.

I *Principi* trattano l'argomento della neutralità del Professionista dedicandogli l'intero paragrafo 2.5 e vi ritornano sopra più volte, in relazione a contesti diversi, ribadendo che l'Attestatore è terzo rispetto all'azienda e ai creditori, egli ha la funzione ultima di fornire un servizio ai creditori ma non ne deve sposare le singole logiche personali.

All'interno del documento molte volte si trovano riferimenti che richiamano la posizione di neutralità dell'Attestatore, tali riferimenti sono enunciati come qualcosa che il professionista non può fare, di seguito si riportano alcune evidenze significative di tali indicazioni:

- l'Attestatore non deve essere legato al debitore (o a chi lo incarica) per non compromettere l'indipendenza di giudizio (par. 2.5.1);
- l'Attestatore non deve avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica) (par. 2.5.1);
- l'Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano, che compete al debitore ed ai suoi consulenti (par. 2.5.8);
- l'Attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi (par.4.3.4);

- l'Attestatore non deve verificare se quello proposto dal debitore sia il migliore Piano possibile;
- l'Attestatore non deve modificare il Piano, ma verificare se il Piano proposto dal debitore sia fattibile (par. 4.8.2), deve, però, segnalare alla società eventuali errori rilevanti che possano comportare una successiva modifica del Piano da parte degli organi sociali preposti. (par. 4.5.10);
- non compete all'Attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata, al di là delle considerazioni utili per identificare le cause della crisi (par 4.9.3);
- l'Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano (par. 4.9.1);
- l'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'art. 173 della legge finanziaria (par. 4.8.4);
- l'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili. Fa eccezione il solo caso del concordato in continuità diretta previsto dall'art. 186-bis della legge fallimentare (par. 4.8.3);
- non è compito dell'Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore. (par. 4.9.2);
- l'Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta. Il monitoraggio è a cura dell'imprenditore e degli organi societari e in caso di concordato preventivo a cura del Commissario Giudiziale (par. 9.1).

A questo punto non si può fare a meno di segnalare che la legge fallimentare prevede delle eccezioni a questa condizione di terzietà e queste eccezioni si verificano nel caso della “*valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori*”.

In questo contesto è permesso il giudizio dell’Attestatore nelle ipotesi di concordato in continuità ex art. 186-bis, secondo comma, lett. b), nel caso di finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies, primo comma e nel caso di pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi, ex art. 182-quinquies, quarto comma.

Anche per queste eccezioni i *Principi*, nel capitolo sette, introducono alcune importanti specificazioni.

A conclusione dell’argomento sull’indipendenza del Professionista è doverosa una riflessione aggiuntiva: nel paragrafo 2.5.4 viene detto che l’indipendenza è uno “*status mentale*” e si fa riferimento alle “*Norme di comportamento del collegio sindacale*” emanate dal CNDCEC, a tale asserzione si può aggiungere che è fisiologico che l’indipendenza non potrà mai essere raggiunta completamente in quanto è sempre difficile rimanere indipendenti rispetto ad un soggetto privato che ti incarica di fare qualcosa nel suo interesse e che paga la prestazione che richiede.

2.3 Le responsabilità

Nei capitoli precedenti si è più volte sottolineato che il Professionista ha la piena responsabilità per quanto riguarda il proprio operato ma esiste una responsabilità civile e una responsabilità penale.

Per quanto riguarda la responsabilità civile essa non è oggetto di alcuna specifica disposizione, la delimitazione, pertanto, va operata tramite le regole generali dettate nell’ambito della disciplina del contratto d’opera professionale.

In particolare, esiste una responsabilità contrattuale verso colui che nomina l’Attestatore e in questo caso i *Principi* indicano la possibilità di prevedere clausole contrattuali limitative della responsabilità, da includere nella lettera di incarico, anche per contemplare l’ipotesi in cui l’impresa fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave (2.4.2).

L'obbligazione dell'Attestatore è una obbligazione di mezzi e non di risultati, egli ha l'obbligo di adempiere al proprio lavoro con correttezza, diligenza, prudenza e perizia per non incorrere in responsabilità civili e penali (par. 1.7).

Per quanto riguarda la responsabilità penale, la legge fallimentare con il nuovo art. 236-bis (*"Falso in attestazioni e relazioni"*) previsto dall'art. 33 del D.L. 83/2012, ha aggiunto nuove responsabilità, inoltre, tale legge, ha lasciato una indeterminatezza non precisando cosa si intenda per informazioni *"false"* e *"informazioni rilevanti"* (par. 1.5).

I principi riportano:

"l'art. 236-bis punisce le infedeltà, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti".

La nozione di *"informazione"*, include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l'Attestatore utilizza nelle sue valutazioni

Infatti, tra i vari casi in cui il Professionista potrebbe entrare nella sfera della responsabilità penale vi è quello in cui decida di basare il suo giudizio di veridicità in tutto o in parte sulla revisione posta in essere da terzi, in questo caso egli fa letteralmente suo il lavoro svolto da questi e ne risponde, con la conseguenza che, nel caso in cui in seguito tale lavoro si dovesse rivelare non attendibile, sarà sempre l'Attestatore ad essere responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona (par. 4.6.6).

A questo proposito l'unica soluzione possibile, come già accennato in precedenza, è quella di selezionare e affidarsi ad esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui (par. 10.2.2).

Per la nozione di *"rilevanza"*, essa è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive e sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano, pertanto sono escluse dall'area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale (par. 10.2.4).

I *Principi* aggiungono che per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 236-bis, le infedeltà devono essere attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L'Attestatore è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione.

2.4 Le criticità nell'attività del Professionista Attestatore

Nei capitoli precedenti è stato messo in evidenza il forte e utilissimo apporto dei *Principi* di attestazione sui vari i campi in cui deve intervenire il Professionista per prestare la sua opera, tale modalità di esposizione era funzionale allo scopo di questo documento: fornire una prima valutazione de *Principi di attestazione* analizzandone gli impatti.

Risulta ora necessario riprendere le parti trattate fornendo alcune ulteriori informazioni integrative in relazione alle principali criticità che incontra il professionista nella sua attività.

Queste criticità, che come si è visto sono state ben individuate e supportate dai *Principi di attestazione*, sono legate principalmente ai seguenti ambiti:

- comprensione dell'azienda;
- verifica dei dati contabili (veridicità dei dati);
- attestazione di fattibilità del piano.

2.4.1 Criticità 1: la comprensione dell'azienda

Nei capitoli precedenti si è visto che i *Principi* raccomandano il contatto stretto tra Attestatore e Azienda sia per la valutazione della documentazione sia per lo scambio di informazioni in prima persona.

Comprendere l'azienda nel suo complesso è la prima criticità a cui deve far fronte il Professionista, questa conoscenza è importante sia per decidere se accettare o rifiutare l'incarico sia per ottenere le informazioni con cui iniziare l'attività vera e propria.

In questo contesto si può aggiungere che l'Attestatore, per affrontare questa fase del lavoro, può servirsi del documento ISA (International Standards for auditing), che tratta

proprio il tema della comprensione dell'impresa, e dovrà richiedere e analizzare i seguenti principali documenti:

- bilanci degli ultimi anni;
- piani industriali precedenti;
- situazione patrimoniale aggiornata;
- verbali degli organi collegiali;
- relazioni sui bilanci effettuate dal revisore dei conti;
- contratti in essere: appalti, forniture, etc.;
- atti di natura straordinaria relativi agli ultimi anni.

Inoltre, per comprendere l'impresa in modo complessivo, il Professionista deve effettuare un'analisi di coerenza del piano che deve attestare, valutando le variabili esterne e interne all'azienda, ad esempio, per le variabili esterne si possono citare le seguenti:

- variabili macroeconomiche;
- dinamiche di settore;
- contesto tecnologico;
- contesto normativo.

Per le principali variabili interne all'azienda si possono citare queste altre:

- punti di debolezza e forza dell'azienda;
- analisi dei costi fissi e variabili;
- dati storici;
- analisi dei rendiconti finanziari;
- calcolo del *break even point*.

2.4.2 Criticità 2: la verifica dei dati contabili

Il secondo ambito di criticità per l'Attestatore è legato alla verifica dei dati contabili o meglio della loro veridicità, argomento che i *Principi* trattano ampiamente nel capitolo 4.

A questo proposito, si può osservare che pur essendo vero che il Professionista non può basare il suo giudizio sulle attività svolte da soggetti terzi, come ampiamente ribadito nei capitoli precedenti e dai *Principi*, e anche se egli effettuerà proprie ed esaustive verifiche basandosi anche sui principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB), potrà sempre esistere una criticità dovuta al fatto che il Professionista deve tener conto dei documenti che gli vengono forniti e potrebbe succedere che alcuni errori contenuti nel piano o in altra documentazione fornita non vengano individuati, nonostante l'attento lavoro di analisi intrapreso.

Pertanto è buona norma, anzi si potrebbe dire che deve essere un *must* metodologico, redigere la relazione di attestazione in modo da consentire la ricostruzione dell'*iter* logico posto alla base delle valutazioni, indicando i riscontri, la documentazione esaminata e la metodologia seguita nei controlli effettuati.

In definitiva, è importante che l'attestatore tenga ben presente la seguente semplice schematizzazione¹⁰ al fine di svolgere le attività per verificare la veridicità dei dati contabili:

- analisi della situazione contabile più aggiornata;
- verifica della tenuta del valore di beni immateriali e avviamenti;
- verifica della stima del valore degli immobili;
- riconciliazione dei debiti finanziari;
- valutazione dei rischi iscritti nei conti d'ordine o in nota ai bilanci;
- verifica dei fondi rischi.

¹⁰ Cfr. Ambrosini S., Andreani G., Tron A., *Crisi d'Impresa e Restructuring*, p. 205.

2.4.3 Criticità 3: l'attestazione di fattibilità del piano

L'attestazione di fattibilità è il terzo principale ambito di criticità che il Professionista deve affrontare, dove per fattibilità si intende la realizzabilità del piano e quindi la sua idoneità a condurre alla soluzione della crisi, secondo le assunzioni presenti nel piano stesso.

I *Principi* dedicano in maniera estesa tutto il capitolo sesto alla verifica sulla fattibilità del piano e tutto il capitolo ottavo alla relazione di attestazione, fornendo indicazioni su come comporre le tre parti in cui essa viene suddivisa, pertanto si rimanda a tali capitoli dei *Principi* per una descrizione dettagliata.

In questo contesto si può aggiungere che un piano è realizzabile se lo sono le assunzioni su cui si basa e quindi esse devono soddisfare almeno i seguenti criteri¹¹:

- essere compatibili con le caratteristiche e l'andamento dell'ambiente esterno;
- essere internamente coerenti sia dal punto di vista delle correlazioni tra variabili che da quello della disponibilità delle risorse;
- avere un moderato grado di difficoltà nella realizzazione, tale che la loro realizzazione possa essere qualificata come probabile e comunque che la loro valorizzazione sia la migliore stima degli eventi futuri, sulla base delle informazioni disponibili;
- essere supportate da elementi concreti che dimostrino già nel breve termine un'evoluzione coerente con il piano, e comunque condurre al riequilibrio economico-finanziario in un orizzonte temporale al massimo di 3/4 anni.

E' necessario osservare, comunque, la situazione non facile in cui si trova il Professionista Attestatore in quanto, come è stato esposto in precedenza, egli si trova a dover attestare piani in cui sono presenti sia previsioni "*forecast*", sia proiezioni "*projection*" e ciò può mettere in crisi la funzione di *garanzia* dell'attestazione in quanto essa deve essere basata su elementi oggettivi e dimostrabili, pertanto, sarà necessaria un'attenta atti-

¹¹ Cfr. Ambrosini S., Andreani G., Tron A., *Crisi d'Impresa e Restructuring*, op. cit. p. 207.

vità di verifica delle assunzioni prima di arrivare ad un ben motivato giudizio dei realizzabilità.

A questo proposito sarebbe bene che già i piani di risanamento non contengano obiettivi estremamente sfidanti e con ridotte probabilità di successo in modo che possano essere considerati attestabili.

3. Conclusioni

L'obiettivo del documento sui Principi era quello di:

“permettere agli Attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità, ai creditori di esprimere il proprio voto con cognizione di causa e con convinzione e agli organi giudiziari di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a varie interpretazioni” (par. 1.5).

Dall'analisi effettuata e dai primi riscontri che giungono dagli esperti del settore e dai magistrati l'obiettivo sembra centrato in pieno.

Naturalmente esistono campi di applicazione ancora da indagare ma gli estensori dei *Principi* ne erano ben consci, questo è il caso, ad esempio, delle imprese minori o dei gruppi di imprese, indicati nei *Principi* come oggetto di successivi specifici approfondimenti. (par. 1.8).

Come tutti i principi anche questi devono essere generalmente accettati e quindi condivisi da tutte le parti in causa e pertanto sarà necessario un periodo di *test* per affinarli, incorporando contributi ed esperienze provenienti da tutti i Professionisti.

Attualmente non possono essere considerati *principi di comportamento*, ma dopo il periodo di manutenzione e il miglioramento a cui verranno sottoposti, se ci saranno i contributi e l'attesa rispondenza da parte di tutti, ci sono buone probabilità che lo diventino.

Importante sarà seguire anche l'evolversi degli aggiornamenti alla legge fallimentare, come, ad esempio, quelli che dovranno essere intrapresi per il soddisfacimento della Raccomandazione della Comunità Europea del 12 marzo 2014 “Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza”.

In particolare si ha evidenza che determinati istituti, finalizzati ad evitare l'insolvenza, alla prova dei fatti non funzionano così bene, per cui l'Unione Europea si è espressa a proposito dicendo che il debitore dovrebbe poter procedere alla ristrutturazione in una fase precoce non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza.

Infatti, quando si presentano i piani di risanamento, in genere una forma di insolvenza si è già presentata, mentre piani che sono presentati quando l'azienda è in *bonis* nella pratica non sono molto frequenti.

Bibliografia

Acierno R.

(2014) – *Piani di risanamento: raccomandazioni al professionista attestatore*, «Guida alla contabilità & bilancio», fasc. 7/8, pp. 5-8.

Ambrosini S., Andreani G., Tron A., *Crisi d'Impresa e Restructuring. Aspetti economico-aziendali, giuridici e fiscali alla luce delle prime applicazioni e interpretazioni delle norme introdotte dalla legge 134/2012*, Gruppo 24ore, 2013.

Boggiu L.

(2010) – *Piani di risanamento attestati: la scelta del professionista tra autonomia privata e 'aiuto' giudiziale*, «Il diritto fallimentare e delle società commerciali», vol. 58, fasc. 1, parte 2, pp. 125-152.

Buongiorno M., Capra M.

(2012) - *La valutazione di un piano economico-finanziario nell'ottica dell'attestazione del professionista: il caso di Pietra Srl*, «Rivista delle operazioni straordinarie», fasc. 5, pp. 42-50.

Cavaliere A.

(2014) - *Relazione di revisione e lettera di attestazione*, «Guida alla contabilità & bilancio», fasc. 12, pp. 47-58.

CNDCEC, *Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*. Documento approvato dal CNDCEC con delibera del 3 settembre 2014.

Coen A., Villanacci G.

(2013) - *La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67, 3 comma, lett. d) legge fallim.*, «Il diritto fallimentare e delle società commerciali», Vol. 88, fasc. 1, parte 1, pp. 82-135.

Contrino A.

(2015) – *Piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e recupero dell'IVA per i creditori* «Corriere tributario», vol. 38, fasc. 9, pp. 647-654.

Cossu M.

(2011) – *Piani attestati di risanamento e contratti di ristrutturazione del debito. La riorganizzazione stragiudiziale della s.r.l. in crisi* «RDS Rivista di diritto societario», fasc. 2, parte 3, pp. 461-493.

Fucile F., Tron A.

(2011) – *Il piano attestato e accordo di ristrutturazione: strumenti di uscita dalla crisi di impresa*, «Il fisco», n.40, p. 6538 e ss.

Gabrielli E.

(2011) – *Soluzioni negoziali della crisi d'impresa: gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati di risanamento. Una introduzione*, «Rivista di diritto privato», vol. 16, fasc. 4, pp. 555-556 e ss.

Maviglia E.

(2012) - *Il controllo del tribunale sulla fattibilità del piano alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul ruolo dell'attestazione*, «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», Vol. 110, fasc. 1, parte 2, pp. 11-44.

Michelotti F.

(2010) – *L'attestazione del professionista e i limiti del controllo giurisprudenziale del Tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo*, «Il fallimento», n.8, p. 964 e ss.

Ottaviani M., Chieffalo A.

(2014) - *Piani di ristrutturazione del debito nelle partecipate pubbliche e attestazione del revisore*, « Il revisore legale », fasc. 44, pp. 35-42.

Quagli A.

(2011) – *Verifiche di attendibilità dei piani di risanamento*, «Amministrazione & finanza», vol. 26, fasc. 2, pp. 47-60.

(2015) - *I principi di attestazione dei piani di risanamento*, «Amministrazione & finanza», vol. 30, fasc. 3, pp. 49-51.

Quattrocchi L.

(2013) - *Redazione del piano e dell'attestazione nel concordato preventivo in continuità. Disclosure e attività di monitoraggio nella fase di esecuzione. Rassegna della best practice in materia*, «Il nuovo diritto delle Società», Vol. 11, fasc. 10, pp. 55-96.

Riva P.

(2010) – *La relazione di attestazione: struttura e contenuto*, in A. Danovi e A. Quagli, *Crisi aziendali e processi di risanamento*, Ipsoa, p. 264.

(2009) - *L'attestazione dei piani redatti in situazione di crisi. Applicazione del documento ISAE 3400*, «Il controllo nelle società e negli enti», Vol. 13, fasc. 4/5, pp. 543-592.

Romeo C.

(2012) - *Piani di risanamento e responsabilità civile del professionista attestatore*, «Responsabilità civile», Vol. 9, fasc. 8/9, pp. 566-579.

Savioli G.

(2010) - *L'attestazione del professionista nelle procedure di composizione negoziata delle crisi di impresa*, «Il fallimento e le altre procedure concorsuali», Vol. 32, fasc. 3, pp. 272-279.

Tiscini R., Tron A.

(2013) – *Il ruolo dell'attestatore nei piani di risanamento*, «Il fisco», n.1, p. 58 e ss.

Tron A.

(2014) – *Appunti in ordine alla verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dei piani di risanamento alla luce de Principi di attestazione dei piani di risanamento*, relazione letta nel Convegno Nazionale del CNDCEC “*Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*” tenutosi a Roma il 4 Novembre 2014.

(2011) – *Crisi d'impresa e strumenti per la gestione privatistica del risanamento aziendale*, «Guida alla contabilità & bilancio», fasc. 17, pp. 53-57.

Verna G.

(2010) - *Contenuti del piano di risanamento e della relativa attestazione*, «Il diritto fallimentare e delle società commerciali», Vol. 85, fasc. 1, parte 1, pp. 129-143.

Zuddas M.

(2013) - *L'attestazione del revisore sulla rendicontazione delle società di gestione aeroportuale*, «Il revisore legale», fasc. 34, pp. 37-56.

Sitografia:

http://www.datevkoinos.it/04112014/index04_11_2014_SP.php, che riporta i video del Convegno Nazionale del CNDCEC “*Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento*” tenutosi a Roma il 4 Novembre 2014.

Altri riferimenti utili:

- *International Standard on Assurance Engagements ISAE*;
- *International Standards on auditing ISA*;
- Documento CNDCEC: “*Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa*” e per la redazione del Piano di risanamento;
- “*Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi*”, CNDCEC, Università di Firenze ed Assonime;
- “*Guida al Piano industriale*”, Borsa Italia;
- Circolare del CNDCEC n. 30/IR del 11.2.2013 che tratta del professionista Attestatore indipendente e del contenuto della relazione.
- Raccomandazione della Comunità Europea del 12 marzo 2014 “*Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza*”.